Prefettura Torino - Ordine Pubblico - Area I - Prot. Interno N.0267898 del 13/11/2026

Il Prefetto di Torino

PREMESSO che il Questore di Torino con nota n.0263641 del 12 novembre 2026 ha rappresentato che nella giornata di sabato 14 novembre 2026, alle ore 15.00, con concentramento in piazza Castello, si terrà la manifestazione con corteo, nell'ambito della mobilitazione contro il caro vita e carburanti, formalmente preavvisata e di cui si conosce il seguente percorso: piazza Castello, via Po, via Rossini, corso San Maurizio, Rondò Rivella, corso Regio Parco, corso Palermo, via Bologna, corso Novara, fino allo slargo innanzi all'ingresso del Cimitero Monumentale.

CONSIDERATO che gli episodi di violenza perpetrati nel centro cittadino gli scorsi 17, 24 e 30 ottobre hanno evidenziato la volontà di Askatasuna e del mondo antagonista di alimentare, se non addirittura di indirizzare, la crescente mobilitazione contro il caro vita/caro carburante, legandola a quella contro il riarmo, sfruttando allo stesso tempo le potenzialità della compagine dei giovanissimi, anche stranieri di seconda generazione, per innalzare il livello dello scontro con le Forze dell'ordine.

RITENUTO che quanto accaduto il 17, il 24 e il 30 ottobre scorsi potrebbe ripetersi il 14 novembre e determinare criticità nel centro cittadino, con interessamento delle vie commerciali e degli obiettivi istituzionali.

RILEVATO che il Questore per i suesposti motivi propone, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, l'adozione di un provvedimento di divieto di detenzione, di mescita e vendita in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo per l'incolumità pubblica, nonché di divieto di detenere, senza giustificato motivo, oggetti e materiali comunque idonei all'occultamento del viso, nonché potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura;

RITENUTO di dover garantire lo svolgimento pacifico della manifestazione che prevede la partecipazione di numerose persone e la sicurezza degli stessi manifestanti nonché delle persone e dei beni mobili e immobili interessati dal passaggio del corteo;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare misure specifiche cautelative in chiave di prevenzione volte ad impedire che siano portati nel contesto della manifestazione oggetti utili al travisamento, oggetti atti ad offendere, fumogeni e materiale esplodente di qualsiasi natura, in quanto in occasione di analoghe iniziative, ancora recentemente, si sono registrati incidenti a seguito dell'uso, da parte anche di soggetti travisati, di materiale contundente, nonché pregiudizio per l'incolumità pubblica derivante dall'abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;

VISTE le risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 13 novembre 2026;

VISTI:

-l'art. 5 della legge 152/75, che vieta "*l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro*

mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico (...)"

-l'art.85 del TULPS, che vieta di "*comparire mascherato in luogo pubblico*";

l'art.57 del TULPS, che prescrive che "*non possono (...) lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, (...) o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.*"

VISTO il D.L.n.23 del 24 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54;

VISTO l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

ORDINA

1. dalle ore 12.00 e sino alle ore 24.00 di sabato 14 novembre 2026 e comunque sino a cessate esigenze, sono vietati il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori, nell'area compresa nel seguente perimetro, incluse le vie:

 - Lungo Po Armando Diaz, nel tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e corso Cairoli;
 - Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra corso Cairoli e corso Bolzano.
 - corso Bolzano, tutto;
 - piazza XVIII Dicembre, tutta;
 - corso San Martino, tutto;
 - corso Beccaria, tutto;
 - Corso Principe Eugenio, nel tratto compreso tra corso Beccaria e Rondò della Forca;
 - Rondò della Forca, tutto;
 - Corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra Rondò della Forca e via Napione;
 - Via Napione, tutta;
 - Lungo Po Cadorna, nel tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e corso San Maurizio.

 nonché nelle vie percorse dal corteo:
 - Rondò Rivella, tutto;
 - corso Regio Parco, nel tratto compreso tra Rondò Rivella e corso Palermo;
 - corso Palermo, nel tratto compreso tra corso Regio Parco e largo Brescia;
 - via Bologna, tra largo Brescia e corso Novara;
 - corso Novara nel tratto tra via Bologna e il Ponte Carlo Emanuele I;
 - corso Novara 135, piazzale antistante ingresso del Cimitero Monumentale.

2. dalle ore 12.00 e sino a cessate esigenze di sabato 14 novembre 2026, sono vietate la mescita e/o la somministrazione all'aperto e la vendita per asporto in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo pericolo per la pubblica incolumità nell'area di Piazza Castello, compresi i sottoportici.

3. dalle ore 12.00 e sino alle ore 24.00 di sabato 14 novembre 2026 e comunque sino a cessate esigenze, è vietato detenere, senza giustificato motivo, oggetti e materiali comunque idonei all'occultamento del viso, quali caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura e comunque gli oggetti indicati dall'art. 420 bis c.p., introdotto dal D.L. 22 ottobre 2026, n. 190, nell'area compresa nel seguente perimetro, incluse le vie:

- Lungo Po Armando Diaz, nel tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e corso Cairoli;
- Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra corso Cairoli e corso Bolzano.
- corso Bolzano, tutto;
- piazza XVIII Dicembre, tutta;
- corso San Martino, tutto;
- corso Beccaria, tutto;
- Corso Principe Eugenio, nel tratto compreso tra corso Beccaria e Rondò della Forca;
- Rondò della Forca, tutto;
- Corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra Rondò della Forca e via Napione;
- Via Napione, tutta;
- Lungo Po Cadorna, nel tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e corso San Maurizio.

nonché nelle vie percorse dal corteo:

- Rondò Rivella, tutto;
- corso Regio Parco, nel tratto compreso tra Rondò Rivella e corso Palermo;
- corso Palermo, nel tratto compreso tra corso Regio Parco e largo Brescia;
- via Bologna, tra largo Brescia e corso Novara;
- corso Novara nel tratto tra via Bologna e il Ponte Carlo Emanuele I;
- corso Novara 135, piazzale antistante ingresso del Cimitero Monumentale.

Si richiamano altresì le norme e i divieti previsti dagli artt.4 e 4bis della legge 110/75, come integrati e modificati da ultimo con il D.L.n.23 del 24 febbraio 2026.

Il Questore e il Sindaco di Torino sono incaricati, per i profili di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il Prefetto di Torino

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 13 novembre 2026

IL PREFETTO
(Cafagna)

BF